



Settore Sociale

Marghera, 11 novembre 2021

Oggetto: Finanziamento strutture socio-sanitarie. DGR 1495.

Sul Bur n. 146 del 5 novembre 2021 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 2 novembre 2021, avente ad oggetto "Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti", che si trasmette in allegato.

Con il suddetto provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato di approvare l'Allegato A "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale – Bando 2021-2023", che illustra le modalità e i termini per l'ammissione al finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore sociale e socio-sanitario.

Inoltre la Giunta Regionale ha deliberato di approvare l'Allegato B, che definisce l'istanza di finanziamento che deve essere presentato dalla cooperativa sociale per poter accedere al finanziamento, e l'Allegato C che disciplina lo schema di convenzione da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto assegnatario del finanziamento.

Cordiali saluti

Il Responsabile Settore Sociale
Dott. Loris Cervato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1495 del 02 novembre 2021

Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 108/CR del 5 ottobre 2021.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazione riguardanti il fondo in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)*", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio-sanitari.

Considerato che il provvedimento normativo su richiamato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, con il presente provvedimento si provvede allo scopo.

L'esperienza pregressa in tema di finanziamenti edilizi nel settore socio-sanitario ai sensi del provvedimento normativo sopracitato e in particolare le problematiche emerse a seguito della pandemia da Covid-19 hanno posto in luce alcuni aspetti meritevoli di riflessione che hanno indotto a ritenere necessaria una revisione di alcuni criteri definiti da prima con la DGR n. 817/2018 e successivamente con la DGR n. 1105/2019, al fine di rispondere al meglio alle effettive esigenze del territorio.

Con l'esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, è stato messo in forte difficoltà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotocano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.

E' evidente che le ripercussioni negative sul piano delle presenze di ospiti e sui fatturati in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria non hanno consentito agli Enti di portare a compimento interventi già programmati di adeguamento normativo anche in materia di sicurezza con particolare riferimento agli aspetti antincendio (DM 18/09/2002 e DPR n. 151/2011) e antisismici (DM 17/01/2018 e DGR n. 3645/2003).

Inoltre per quanto riguarda le Strutture residenziali per anziani non autosufficienti l'esperienza dell'emergenza epidemiologica ha reso manifesti alcuni aspetti critici di natura strutturale e impiantistica, funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, così come determinate dai vari provvedimenti nazionali e regionali nel frattempo intervenuti, quali la necessità di:

- adottare idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening;
- allestire aree di accoglienza temporanea;

- adottare misure idonee a mantenere l'isolamento tra gli ospiti nell'area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura;
- integrare la dotazione impiantistica dei gas medicali.

Nel settore della disabilità, nonostante la temporanea chiusura delle strutture semi-residenziali a seguito dell'emergenza epidemiologica, la forte spinta del volontariato e la diversa operatività specifica del privato del terzo settore hanno consentito l'avvio di quasi tutti gli interventi a suo tempo finanziati con la DGR n. 1968/2018. Tuttavia occorre evidenziare che, rispetto alle istanze del settore degli anziani, le domande per il settore dei disabili ammesse a finanziamento sono risultate molto più contenute negli importi e la metà delle stesse ha beneficiato del finanziamento in conto capitale.

Ciò posto si ritiene, alla luce delle precedenti considerazioni, di aggiornare i criteri da ultimo stabiliti con DGR n. 1105/2019 e di procedere ripartendo le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 tra i due settori di intervento di maggior rilievo nell'ambito socio-sanitario: "*anziani non autosufficienti*" e "*disabili*", confermando le percentuali delle risorse disponibili come da ultimo modificate con DGR n. 1968 del 21/12/2018 e riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l'altro gli eventuali residui inutilizzati:

Settori	Anziani non autosufficienti	Disabili	Totale
%	80	20	100

Altresì, si ritiene di non utilizzare la graduatoria già approvata con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 9 del 13 febbraio 2020 per il settore degli anziani, in quanto risulta necessario affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici sopra evidenziati, al fine di rafforzare e garantire i criteri essenziali di sicurezza e qualità del percorso assistenziale della persona non autosufficiente nelle Strutture residenziali, alla luce della confermata importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle strutture territoriali per il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema socio-sanitario alle patologie infettive emergenti.

Si ritiene inoltre di confermare la distribuzione delle risorse disponibili equamente nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.

Si stabilisce fin da ora la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un'altra nel caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, previste nel bilancio 2021-2023 dall'articolo 44 della legge regionale n. 45 del 2017, che per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 è pari a € 10.000.000,00.

Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023.

A tal fine con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021 che ha determinato in via provvisoria il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio, ha impegnato nell'esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, LR 19/2016, l'importo di €10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari con copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 104041 articolo 002 "Fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari", del bilancio regionale di previsione 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità.

Pertanto ai fini dell'attuazione dell'iniziativa per il corrente anno si fa ricorso alla disponibilità di €10.000.000,00.

La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti riparti di cui all'art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.

Alla luce del fatto che l'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che "*devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità*", tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all'immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene di confermare che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell'**Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29

dicembre 2017", ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire la valutazione delle domande secondo i criteri individuati nell'**Allegato A** "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando 2021-2023", tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato C** "schema di Convenzione". Resta inteso che il disposto di cui all'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione pena la revoca del contributo.

Come stabilito dall'art. 44, comma 4, la Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello "schema di Convenzione" di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, sono:

- l'accettazione del finanziamento e l'indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017, come modificato con l'art. 1, comma 1 della LR n. 28 del 21/09/2021;
- l'impegno a presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, il progetto definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, del progetto a livello di titolo abilitativo edilizio;
- l'impegno a garantire da parte del beneficiario la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero intervento;
- il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
- per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l'integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
- sull'immobile oggetto di finanziamento regionale dovrà essere costituito vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo;
- la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l'elusione delle clausole della medesima Convenzione.

Al fine di apportare una semplificazione al procedimento per la realizzazione degli interventi, realizzare il rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal presente programma di investimenti e ne costituisca riferimento obbligatorio è necessario incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'esecuzione del presente atto e alla gestione dei procedimenti anche per quanto riguarda gli interventi per i quali sono già stati assegnati finanziamenti e di adottare gli eventuali atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello "schema di Convenzione" **Allegato C**.

Con il presente provvedimento si stabiliscono pertanto le modalità di accesso alle succitate risorse per l'anno 2021, come riportate nell'**Allegato A** "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando 2021-2023".

La DGR n. 108/CR del 5 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.R. n. 45/2017, è stata inviata alla Quinta Commissione regionale per il preventivo parere. La Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2021, esprimendo parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 104 - 108/CR/2021), subordinatamente alla modifica dell'importo della richiesta di finanziamento per il settore disabili, come di seguito indicato: la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 500.000,00 per il settore disabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 328 dell'8/11/2000;

VISTO il DPR n. 380 del 6/06/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTE la LR 13/04/2001, n. 11; 29/11/2001, n. 39; 16/08/2002, n. 22; 23/11/2012, n. 43; 11/05/18, n. 16 e 21/12/2018, n. 45;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 21/09/2021;

VISTE le DGR n. 817 del 8/06/2018, n. 1968 del 21/12/2018 e n. 1105 del 30/07/2019;

VISTA la DGR 02/02/2021, n. 102;

VISTA la propria deliberazione n. 108/CR del 05/10/2021;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2021, trasmesso con nota prot. n. 16136 del 21 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, come parte integrante al presente provvedimento, i seguenti Allegati:

- **Allegato A** "Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale - Bando 2021-2023";

- **Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017";

- **Allegato C** "schema di Convenzione" da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto assegnatario del finanziamento;

3. di dare atto che con decreto n. 29 del 07/04/2021 il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 02/02/2021, ha impegnato per l'esercizio 2021, a favore di Azienda Zero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, LR 19/2016, l'importo di € 10.000.000,00 a favore degli interventi del fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari e di delegare Azienda Zero alle liquidazioni conseguenti al presente atto;

4. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'esecuzione del presente atto, all'individuazione dei soggetti beneficiari secondo criteri definiti nel presente atto e nell'Allegato A e alla gestione dei procedimenti connessi;

5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ad aggiornare l'eventuale documentazione riferita ai contratti di finanziamento in essere e per gli interventi per i quali sono stati assegnati finanziamenti, ivi compresi i piani di restituzione, adottando gli atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello "schema di Convenzione" **Allegato C**;

6. di acquisire, con riferimento alle obbligazioni che generano le entrate, i piani di restituzione dei finanziamenti, con decorrenza delle restituzioni a partire dalla data di fine lavori, come indicata dai relativi cronoprogrammi, tenuto conto del limite massimo di 15 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;

7. di dare atto che le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**BANDO 2021- 2023**

Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore sociale e socio-sanitario (art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.)

Art. 1 – Destinazione delle risorse

Le risorse oggetto del presente bando sono destinate a dare copertura al fabbisogno rappresentato dalle istanze presentate dai soggetti aventi titolo, di cui all'art. 2, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, a valere sul fondo regionali di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.

Art. 2 - Soggetti aventi titolo a presentare istanza di contributo

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento e quindi presentare domanda i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112", che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio-sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile. Si fa presente che affinché la domanda risulti ammissibile il soggetto richiedente deve avere in uso l'immobile a titolo gratuito.

I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi registri regionali.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

Art. 3 – Strutture socio-sanitarie, tipologie di intervento e spese ammissibili a contributo

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, gli interventi ammissibili a contributo sono quelli indicati all'articolo 3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; d) "interventi di ristrutturazione edilizia"; e) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia (unicamente il punto e1).

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come sopra definiti, sul patrimonio immobiliare, limitatamente a fini dell'erogazione di servizi socio-sanitari del settore anziani e del settore disabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

- a) interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l'isolamento tra gli ospiti nell'area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.);
- b) interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d'aria, ecc.);
- c) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio;
- d) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica;
- e) interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d);
- f) interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.

Tutti gli interventi dovranno trarre fondamento nella programmazione regionale.



8968277b



Importi contribuito

Il finanziamento a rimborso è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi.

Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l'ammontare del finanziamento potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili.

In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per il settore degli anziani e a € 500.000,00 per il settore disabili.

Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell'ammissibilità, una spesa complessiva del costo dell'intervento (compreso I.V.A.), come risultante dal quadro VIII "Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento" dell'**Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", non inferiore a € 100.000,00.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite a lavori, servizi e forniture per la realizzazione e attivazione dell'opera, le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza dei lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi e consulenze specialistiche. L'I.V.A. è ammessa nei limiti di legge, comunque entro il tetto massimo prevista dalla legge, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattarsi di effettivo onere a carico, non soggetto a recupero.

Vincolo di destinazione

Come stabilito dall'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo.

Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 15 anni di vincolo.

Art. 4 - Interventi non ammissibili a contributo

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento spese per la realizzazione dell'intervento sostenute prima della data di presentazione della domanda.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una artificiosa suddivisione in stralci, lotti o fasi esecutive comunque denominate.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di contributo e documentazione a corredo

L'istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l'esclusione, sulla base del modello Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", compilato in ogni sua parte.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola istanza. E', inoltre, necessario che l'istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale.

Le domande, pena l'esclusione, dovranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it. entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale.

Non saranno valutate eventuali integrazioni alle istanze pervenute successivamente al termine sopraindicato.

La domanda e gli allegati (copia del documento identità del legale rappresentate, in corso di validità, autocertificazione ai sensi della legge regionale n.16/2018 e dichiarazione "de minimis" sulle altre contribuzioni pubbliche di cui si è beneficiato nel triennio), pena l'esclusione, dovranno essere tutti esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "ISTANZA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 44 LR 45/2017".

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande

La valutazione delle domande verrà effettuata dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che potrà avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali, che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri:



Criteri di valutazione – settore “anziani non autosufficienti” e “disabili”		Punti
a	Interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.)	fino a 5
b	Interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d’aria, ecc.)	fino a 3
c	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio	fino a 3
d	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica	fino a 2
e	Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) della presente tabella	fino a 2
f	Interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.	4

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio della maggior quota di finanziamento a disposizione del richiedente per la realizzazione dell’intervento, come desunto dal quadro VIII “Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento” dell’**Allegato B** “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”. In caso di ulteriori parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo secondo la data e l’ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.

Art. 7 – Programma di riparto

Le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 sono ripartite tra i due settori di intervento “anziani non autosufficienti” e “disabili”, come riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l’altro gli eventuali residui inutilizzati:

Settori	Anziani non autosufficienti	Disabili	Totale
%	80	20	100

Le risorse disponibili saranno quindi distribuite nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.

Nel caso le richieste pervenute non esauriscano le risorse rese disponibili nell’ambito territoriale di una singola Azienda Ulss, le eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente tra gli altri ambiti territoriali o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023, che per l’anno 2021 è di €10.000.000,00.

L’effettiva disponibilità di risorse per il 2022 e 2023 è invece condizionata alla programmazione annuale delle risorse del FSR.

Sarà compito della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dare comunicazione formale agli interessati. La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti riparti di cui all’art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.

Art. 8 - Modalità per l’erogazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori

Gli interventi oggetto di finanziamento, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell’intervento, dovranno essere oggetto della stipula della Convenzione di cui all’**Allegato C** “schema di Convenzione” alla deliberazione di approvazione del bando, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto beneficiario del finanziamento.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, il progetto definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, il progetto a livello di titolo abilitativo edilizio. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all’istante e che in caso essa non



venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici economici.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare altresì il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori. Si precisa che il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, è indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

Costituisce requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.

Art. 9 - Altre informazioni

La trasmissione della domanda per l'ammissione a contributo non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, sulla relativa documentazione e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. I soggetti richiedenti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR):

- L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del contributo e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.
- I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
- I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.
- Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.
- Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901.
- Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3494/A

Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Potranno essere pertanto richieste al Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva

Tel. Ufficio 041 2792110-2327

[Email: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it](mailto:ediliziaospedaliera@regione.veneto.it)



8968277b





Spazio riservato all'Ufficio	

Alla Regione del Veneto
Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità
collettiva
Pec: ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017"

Il sottoscritto/a nato/a a (.....)
 il, residente a(.....) in via
, in qualità di legale rappresentante della persona
 giuridica denominata

CHIEDE

di poter accedere ai finanziamenti in conto capitale a **RIMBORSO in quote annuali costanti senza oneri per interessi** di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 2007 per il seguente

I - SETTORE	
Anziani non autosufficienti <input type="checkbox"/>	Disabili <input type="checkbox"/>

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

i seguenti dati:

II - DATI DEL RICHIEDENTE			
DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (indirizzo)			
Codice Fiscale*		Partita IVA*	
COMUNE		PROVINCIA	
FAX		TELEFONO	
PEC			
NATURA GIURIDICA (segnare con una x)	<input type="checkbox"/> Ente Pubblico	<input type="checkbox"/> Ente ecclesiastico	
	<input type="checkbox"/> Fondazioni, associazioni, istituzioni private con personalità giuridica ai sensi del DPR 10/2/2000, n. 361	<input type="checkbox"/> Organizzazione di volontariato	



	<input type="checkbox"/> Cooperativa sociale	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
--	--	--

* indicare obbligatoriamente il Codice Fiscale o la Partita IVA

III - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE	
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	
TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA (vedi DGR 2501/2007 e allegato A DGR n. 84/2007)	
Indirizzo dell'immobile	Comune Provincia Via o Piazza.....
TITOLO DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE (segnare con una x)	a) PROPRIETA' <input type="checkbox"/> gestione diretta del servizio <input type="checkbox"/> gestione del servizio affidata a: per anni con scadenza il
	b) COMODATO <input type="checkbox"/> Proprietario in uso per anni con scadenza il
	c) ALTRO <input type="checkbox"/> (specificare) Natura del titolo <input type="checkbox"/> oneroso <input type="checkbox"/> NON oneroso Proprietario in uso per anni con scadenza il

IV – DEFINIZIONE INTERVENTO	
Segnare con UNA SOLA X a quale definizione tra quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" si riferisce l'intervento edilizio.	<input type="checkbox"/> lettera b) interventi di manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/> lettera c) interventi di restauro e di risanamento conservativo <input type="checkbox"/> lettera d) interventi di ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> lettera e) interventi di nuova costruzione (limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia)

V - TIPOLOGIA INTERVENTO E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA	
Segnare con una x la tipologia di intervento tra quelle indicate.	<input type="checkbox"/> a) Interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l'isolamento tra gli ospiti nell'area di



VIII – COSTI DI INVESTIMENTO, FINANZIAMENTO RICHIESTO E FONTI DI FINANZIAMENTO	
A. Costi dell'investimento	Euro
B. Finanziamento richiesto *	Euro
C. Finanziamenti a disposizione del richiedente	Euro
C.1 alienazioni patrimoniali	Euro
C.2 cofinanziamento da parte di altri enti	Euro
C.3 altro (specificare)	Euro

*l'importo di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per le istanze del settore anziani e a € 500.000,00 per il settore disabili.

DICHIARA CHE

alla data di presentazione della presente richiesta

- l'intervento sopra indicato non era iniziato;
- l'intervento da eseguire è conforme alla programmazione regionale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:

- 1) copia del documento identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- 2) autocertificazione ai sensi della legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- 3) dichiarazione "de minimis" sulle altre contribuzioni pubbliche di cui si è beneficiato nel triennio.

LUOGO E DATA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)



NOTE PER LA COMPILAZIONE

La domanda di accesso ai contributi regionali dovrà essere inviata attraverso pec, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera al seguente indirizzo pec: ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it

Il recapito tempestivo della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente.

Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati no profit di cui all'art. 128, comma 1, della legge regionale 11/01.

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare **UNA sola domanda**.

La presente scheda (per la richiesta di contributo in conto capitale a RIMBORSO in quote costanti in 15 anni senza oneri per interessi) è unica per tutte le tipologie di intervento.

Saranno ritenuti ammissibili solo i **lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda**.

La scheda si articola in 8 sezioni:

Sez. I - Settore: dovrà essere indicato un unico settore;

Sez. II - Dati del richiedente: devono essere riportati i dati, nonché la natura giuridica, del soggetto che inoltra la domanda (è obbligatorio indicare il Codice Fiscale dell'Ente o la Partita IVA);

Sez. III – Individuazione dell'immobile oggetto della richiesta: devono essere riportati la denominazione della struttura, la tipologia del servizio svolto presso la struttura (nel caso di struttura polivalente vanno riportate le varie tipologie di servizio/unità di offerta così come individuate nell'Allegato A alla DGRV 84/07), l'indirizzo e il titolo d'uso dell'immobile oggetto di intervento (nel caso di comodato d'uso, concessione d'uso, ecc... va riportata con esattezza la scadenza del contratto); si ricorda che affinché la domanda risulti ammissibile l'ente richiedente deve avere in uso l'immobile a titolo gratuito e comunque, ai sensi dell'art. 44 comma 1 della legge regionale n. 45/2017, il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico o privato non a scopo di lucro di cui all'art. 128, comma 1, della legge regionale n.11/2001.

Sez. IV – Definizione intervento: dovrà essere individuata **una sola** definizione dell'intervento tra quelle previste all'art. 3 comma 1, lettere da b) a e) del DPR n. 380/2001.

Sez. V - Tipologia intervento e motivazioni della richiesta: dovrà essere individuata la/le tipologia/e d'intervento.

Sez. VI – Descrizione sintetica dell'intervento: non saranno considerate in fase istruttoria relazioni tecniche allegate alla domanda; la descrizione dell'intervento va quindi sintetizzata nello spazio a disposizione. (esempio: Ristrutturazione del piano primo per ricavare camere singole....., realizzazione scale di sicurezza, adeguamento impianti piano secondo,...ristrutturazione dell'intero edificio per adeguamento funzionale.....); Dovranno essere indicate eventuali fasi esecutive dell'intervento. (esempio: l'intervento di adeguamento prevede due fasi: 1°:.....; 2°:.....)

Sez. VII – Livello di progettazione: specificare il livello della progettazione dell'intervento. Dovrà essere indicato un solo livello di progettazione, quello più avanzato.

Sez. VIII – Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento: dovrà essere indicata innanzitutto la stima dell'importo totale dell'intervento (o della fase esecutiva da avviare) (A) (inteso come quadro economico complessivo di lavori e oneri relativi quali spese tecniche, collaudi, arredi, IVA,..); quindi dovranno essere individuate le modalità con le quali si intende finanziare il costo previsto suddividendolo tra il finanziamento richiesto (B), e la quota di finanziamenti a disposizione del richiedente (C). Quest'ultima voce va ulteriormente specificata suddividendola tra le diverse tipologie (C1 alienazioni patrimoniali, C2 contributi di altri enti, C3 altro).

Si ricorda che deve risultare

$$A=B+C$$

$$C=C.1+C.2+C.3...$$

Per le istanze del settore anziani, il contributo regionale non può essere superiore a € 1.000.000,00 e non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento. Per le IPAB non commissariate il contributo regionale può coprire l'intero importo dell'intervento.

Per le istanze del settore disabili, il contributo regionale non può essere superiore a € 500.000,00 e non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento.



Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell'ammissibilità, una stima totale dell'intervento (compreso I.V.A.), come riportato alla lettera A (costi dell'investimento) del quadro VIII, non inferiore a € 100.000,00.

Le schede non firmate saranno ritenute non ammissibili.

L'errata compilazione della presente domanda, comporta l'esclusione della domanda dal finanziamento.

La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.

Per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti autocertificati sarà richiesta l'iscrizione alla piattaforma telematica predisposta utilizzata dalla Regione Veneto.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ai seguenti numeri di telefono:
- 041 2792110-2327





FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE A RIMBORSO GRADUALE, SECONDO QUOTE ANNUALI COSTANTI, SENZA ONERI PER INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI SOGGETTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO.

(art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.)

CONVENZIONE

L'anno, il giorno del mese di

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella persona dell'..... nato a, il, domiciliato per la carica presso la Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva in Venezia Dorsoduro n. 3494/A, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della Legge Regionale 31 Dicembre 2012, n. 54;

E

..... con sede legale in rappresentata nel presente atto dal/dal, nato/a a il, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente, a ciò espressamente autorizzato con atto, di seguito denominato nel presente atto "beneficiario":

PREMESSO CHE

- l'articolo 44 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. ha istituito il Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario;
- con deliberazione del, n., la Giunta regionale, assunto il parere del Consiglio regionale, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo sopracitato e approvato uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari devono stipulare con la struttura regionale competente;
- con decreto del, n., il Direttore della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha definito la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate;
- fra gli interventi ammessi a finanziamento, rientra quello proposto da nell'ambito del settore per i lavori di in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento previsto in €, è stato assegnato un finanziamento in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi (a fondo perduto) pari a €

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina delle modalità di realizzazione dell'intervento sopracitato, per l'erogazione e il rimborso del finanziamento riconosciuto dalla Giunta regionale con la deliberazione sopracitata, in conformità a quanto stabilito nella legge regionale e negli articoli successivi.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

L'importo del finanziamento assegnato con decreto del Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva n. del è pari a €
L'importo del finanziamento di cui sopra è da intendersi quale somma massima erogabile a fronte della documentazione di spesa ammissibile presentata.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il soggetto beneficiario dichiara di accettare il finanziamento di cui sopra.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a presentare alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva il progetto di livello definitivo. Per i soggetti beneficiari non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, dovrà



f8cbd5c7



essere presentato il progetto a livello di titolo abilitativo edilizio corredato del computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario regionale. Alla documentazione progettuale di cui ai commi precedenti dovranno essere allegati l'atto amministrativo di approvazione dell'intervento con la relativa copertura finanziaria e il cronoprogramma dell'intervento con l'indicazione della data presunta di inizio e fine dei lavori. Inoltre, nel medesimo termine il beneficiario presenterà, ai sensi di legge, tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 16/8/2002, n. 22, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità dell'intervento.

È ammessa la concessione di una sola proroga di massimo due mesi per motivi non addebitabili all'istante, da presentarsi comunque entro e non oltre il termine di cui sopra.

La mancata osservanza dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.

ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Al soggetto beneficiario vengono riconosciute dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva le erogazioni relative alle spese ammesse a finanziamento con le seguenti modalità:

- a) parere tecnico sul progetto da parte della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva o, se previsto dalla Lr n. 27/2003, della Commissione Tecnica Regionale sez. LL.pp.;
- b) invio alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva del cronoprogramma esecutivo con l'indicazione della durata dei lavori e della data presunta di inizio dei medesimi e, qual ora il beneficiario sia soggetto a tale disciplina, dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- c) invio da parte del beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di copia conforme all'originale del contratto di fideiussione oppure di garanzia ipotecaria di primo grado sulle proprietà immobiliari beneficiarie dal finanziamento regionale, o i subordinate, su altri immobili di proprietà a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale avente durata non inferiore alla durata del piano di rimborso;
- d) decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo da parte della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva con l'indicazione dei termini di rimborso del contributo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- e) l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta dovrà avere il preventivo nulla osta della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva;
- f) eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva;
- g) erogazione del finanziamento avverrà successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento: l'erogazione del contributo avverrà sulla base della semplice attestazione della spesa da parte della legale rappresentante del soggetto beneficiario, in funzione dell'avanzamento, mediante invio della richiesta di liquidazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, 45 giorni prima della scadenza dell'obbligazione, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura regionale competente, Richiesta liquidazione contributo. Entro i successivi 45 giorni dall'avvenuta emissione del titolo di spesa regionale di cui sopra il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà inviare la relativa documentazione giustificativa di spesa. Dovrà essere inviata fino alla conclusione dei lavori, anche la documentazione di spesa per la parte non soggetta a finanziamento;
- h) sono ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente i lavori realizzati dopo la data di presentazione della domanda. Si specifica che le spese ammesse saranno esclusivamente quelle desunte ai punti IV (Definizione intervento), V (Tipologia intervento e motivazione della richiesta) e VI (Descrizione sintetica dell'intervento) della scheda domanda, e definite nei costi al punto VIII (Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento) della stessa.
- i) non verranno rimborsati i costi indiretti quali, per citarne alcuni, tasse, spese notarili, eventuali oneri di urbanizzazione, IVA se detraibile;
- l) a conclusione dei lavori, il relativo certificato di collaudo dovrà essere inviato alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva; per gli interventi che ai sensi della normativa vigente non sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, redatto su modello predisposto dalla struttura regionale competente, da utilizzare da parte dei soggetti beneficiari a chiusura del procedimento, prima di essere trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, dovrà essere inviato all'Ufficio tecnico dell'Azienda Ulss di riferimento per la verifica dello stesso;
- m) comunicazione da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'Azienda Zero dell'avvenuta conclusione dell'intervento e l'indicazione di riportare nell'autorizzazione all'esercizio il vincolo quindicennale di destinazione d'uso della struttura come disposto all'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017.



f8cbd5c7



La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva si riserva di chiedere ogni altra eventuale documentazione necessaria al fine della chiusura del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 6 - RIMBORSO DELLE RATE ANNUALI

Il soggetto beneficiario dichiara di rimborsare il finanziamento a decorrere dalla data di fine lavori come fissato dal comma 4, lettera b) dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, in massimo 15 annualità mediante versamenti delle rate annuali con scadenza 30 giugno di ogni anno effettuati con bonifico bancario a favore del Tesoriere Regionale.

Il piano di rimborso del finanziamento finalizzato alla restituzione avrà decorrenza a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma del progetto approvato con decreto regionale di cui all'art.5 della presente convenzione, indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché con il divieto di concedere contributo a favore dello stesso soggetto per un quinquennio.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il soggetto beneficiario del finanziamento inoltre si impegna a:

- a) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l'intervento;
- b) realizzare l'intervento nel rispetto dei principi generali espressi dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- c) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- d) garantire la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;
- e) rispettare la vigente normativa antimafia, assumendo, in particolare, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) costituire sull'immobile oggetto di finanziamento regionale un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non preveda tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 44 della LR 45/2017. Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 15 anni di vincolo.

ARTICOLO 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O IPOTECA

Il soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla presente convenzione, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prima dell'erogazione del finanziamento, si impegna a consegnare copia conforme all'originale del contratto di garanzia fideiussoria oppure ipotecaria di primo grado sulle proprietà immobiliari beneficate dal finanziamento regionale, o i subordinate, su altri immobili di proprietà, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.

ARTICOLO 9 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, il mancato rispetto di quanto prescritto nella presente convenzione comporta la revoca del finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Inoltre la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla revoca del finanziamento assegnato nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma e delle relative tempistiche.

Ulteriori casi di revoca del finanziamento sono:

- a) mancato versamento, anche parziale, di almeno una quota entro il termine stabilito;
- b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
- c) dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La mancata osservanza dei termini di cui all'art. 4, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.

La revoca del finanziamento è disposta con provvedimento della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

ARTICOLO 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda ULSS di riferimento territoriale, effettua l'attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli



f8cbd5c7



interventi, sia in fase di cantiere che di gestione, e sull'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla riduzione del contributo nel caso in cui la spesa rendicontata ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento.

ARTICOLO 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO

Per il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere si applicano le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 12 - DURATA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in anni 15, fatto salvo eventuali proroghe concesse. In ogni caso la convenzione ha validità fino alla data di certificazione positiva di conclusione del procedimento di rimborso del finanziamento regionale.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto beneficiario del finanziamento che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente.

Si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse e articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La Regione del Veneto

Il Soggetto Beneficiario



f8cbd5c7

